

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3956 del 16/07/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MEDOLLA (MO), via DEI FALEGNAMI, richiesta dalla ditta CO.IM. SRL per l'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE, GESTIONE DEI RIFIUTI. Rif. SUAP n. 1007/2025 Prat. Sinadoc n. 21080/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4136 del 16/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sedici LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di MEDOLLA (MO), via DEI FALEGNAMI, richiesta dalla ditta CO.IM. SRL per l'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE, GESTIONE DEI RIFIUTI.

Rif. SUAP n. 1007/2025

Prat. Sinadoc n. 21080/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP Unione Comuni Area Nord in data 19/06/2025 (protocollo SUAP n. 18100) e acquisita da ARPAE con prot. n. 113913 del 24/06/2025 dalla ditta **CO.IM. SRL** (P.IVA. 02815320367), con sede legale via Di Vittorio n. 404, Cavezzo (MO), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi svolta presso l'impianto ubicato in **via DEI FALEGNAMI** Comune di **MEDOLLA (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (rilascio)
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs n.152/2006; (rilascio)

DATO ATTO che l'impianto è stato oggetto di procedura per la verifica di assoggettabilità alla VIA (screening), concluso con Determina n. 20239 del 29/10/2021.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 “DECRETO ODORI”;
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- D.G.R. n.1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;

Normativa in materia di rifiuti (artt. 215-216 Dlgs. 152/2006):

- DM 05/02/1998 e smi, “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero [rifiuti]”, che definisce le prescrizioni generali di gestione degli impianti.
- DM 161/2002 “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate”;
- D.Lgs.152/06, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Quarta ed in particolare:
 - il comma 4 dell'art.177, relativo alle modalità generali di gestione dei rifiuti;
 - l'art.214 “Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate”;
 - gli artt. 215 e 216, secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
 - l'art.216, che definisce le procedure per l'esercizio delle operazioni di recupero in modalità semplificata;
- “Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”, sottoscritta tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena in data 02/05/2016 e rinnovata anche per l'anno in corso, che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente di cui all'art.1, comma 85, lett.a) della Legge n.56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n.11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le iscrizioni al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- D.Lgs. n.151/2005 e n.49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Norme per la produzione di End of Waste (EoW) e/o Materie Prime Secondarie (MPS):
 - DM 05/02/1998 e smi, che definisce le tipologie di attività ammesse al regime semplificato di gestione dei rifiuti, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/2006 e smi.
 - DM 22/2013, “Combustibile Solido Secondario-CSS”.
 - DM 69/2018 “Conglomerato bituminoso - Fresato d'asfalto”.
 - DM 62/2019 “Prodotti assorbenti per la persona”.
 - DM 78/2020 “Gomma riciclata da pneumatici fuori uso”.
 - DM 188/2020 “Carta e cartone”.
 - DM 127/2024 “Costruzione e Demolizione”
 - Regolamento europeo n.333/2011 “Rottami metallici”.
 - Regolamento europeo n.1179/2012 “Rottami vetrosi”.
 - Regolamento europeo n.715/2013 “Rottami di rame”.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, in particolare art. 8 “Disposizioni in materia di

- impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
 - L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
 - D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento:
 - richiesta con protocollo Arpae n. 121941 del 07/07/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 127666 del 15/07/2025,
 - richiesta direttamente dal SUAP (prot. Arpae n. 125575 del 11/07/2025), a seguito della richiesta di Aimag Spa (prot. n. 3167 del 11/07/2025), è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 191146 del 28/10/2025;
 - una seconda richiesta con protocollo Arpae n. 196621 del 05/11/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 216673 del 05/12/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 220133 del 12/12/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune, Ausl;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta con protocollo Arpae n. 55203 del 25/03/2026, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 59282 del 31/03/2026, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici e impatto acustico, espresso dal Comune di Medolla, protocollo n. 437 del 14/01/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 6357 del 14/01/2026, in cui si evidenzia che:

Parere di conformità urbanistica:

- l'intervento deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e delle misure atte ad impedire o ridurre gli impatti negativi riportate nella scheda di VALSAT;
- Considerato che l'accesso al nuovo insediamento avviene da Via dei Falegnami, la quale risulta in stato di degrado e di non-completa esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria (mancanza della rete di raccolta acque piovane e della rete di illuminazione pubblica stradale) e tenuto conto dell'analisi del traffico indotto a seguito dell'insediamento dell'attività riportata al paragrafo 5.8 della relazione tecnica allegata alla richiesta di AUA, l'intervento dovrà essere subordinato alla riqualificazione della stessa via dei Falegnami. Si rende pertanto necessaria la presentazione di apposito titolo edilizio (SCIA / PDC) per il completamento delle opere di urbanizzazione della via dei Falegnami, in ottemperanza agli impegni assunti nell'Accordo ex art. 11 L. 241/1990; detto titolo dovrà essere presentato contestualmente alla presentazione del PDC per la sistemazione dell'area interna allo stabilimento e le opere dovranno in ogni caso essere ultimate congiuntamente alle opere relative allo stabilimento.

Parere dell'Ente competente in materia di impatto acustico:

- si rimanda integralmente al parere espresso da ARPAE assunto agli atti in data 10.01.2026

prot. 279, con l'avvertenza che le opere di mitigazione del rumore prescritte (realizzazione della barriera acustica ad "L" con lato corto pari a 9 m e lato lungo 18 m ed altezza di 5 m) dovranno essere inserite in apposito titolo edilizio che dovrà essere presentato prima dell'esecuzione dei lavori.

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 31975 del 19/02/2026, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere igienico-sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, protocollo n. 685 del 08/01/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 1979 del 08/01/2026;
- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi al Comune di Medolla, protocollo n. 3488 del 09/01/2026;
- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 108245 del 15/06/2026;

PRESO ATTO che, secondo quanto indicato nel parere del Comune di Medolla protocollo n. 437 del 14/01/2026 è emerso che per la realizzazione degli interventi in progetto, la ditta richiedente non ha ancora ottenuto il necessario titolo edilizio; pertanto, l'efficacia del presente atto è subordinata all'ottenimento del medesimo titolo;

PRESO ATTO della comunicazione del Ministero dell'Interno – banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (PR_MOUTG_Ingresso_0059872_20250702), che attesta che a carico della ditta CO.IM. SRL e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 02/07/2025 non sussistono le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **CO.IM. SRL** (P.IVA. 02815320367) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **MEDOLLA (MO) via DEI FALEGNAMI**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A4 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Arpae
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Medolla
GESTIONE DEI RIFIUTI	G - Comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del Dlgs n.152/2006 e iscrizione al Registro delle imprese di cui all'articolo 216, comma 3	Arpae

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A4 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque di prima pioggia o reflue di dilavamento in acque superficiali";
 - Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";
 - Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";
 - Allegato G "Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs n. 152/2006";
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di STABILIRE che l'efficacia della presente AUA è subordinata all'ottenimento dell'apposito titolo edilizio necessario per la realizzazione delle opere in progetto. La mancata realizzazione della suddetta condizione, da comprovarsi mediante idonea documentazione, è causa di decadenza dell'atto;
6. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
7. di DARE ATTO inoltre che:
 - sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di RENDERE NOTO che:
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARP AE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARP AE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc n. 21080/25

ALLEGATO A4

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta CO.IM. S.r.l. effettua attività di costruzioni edilizie in genere, nonché compravendita, permuta e gestione di terreni e fabbricati sia civili che industriali o rurali, lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e in cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri. La sede legale dell'azienda è localizzata in Via G. di Vittorio n. 404 a Cavezzo. L'azienda necessita di un'area in cui effettuare il magazzinaggio dei materiali edili, nonché la raccolta dei rifiuti inerti da demolizione prodotti nei propri cantieri, al fine di recuperarli e trasformarli in EOW da impiegare sempre in attività di costruzione. L'area individuata per la realizzazione dell'impianto è localizzata in Via dei Falegnami a Medolla (MO).

Le acque intercettate dalle zone di stoccaggio e lavorazione vengono raccolte e trattate prima dello scarico - superficie del piazzale scolante: 5.824 mq.

L'area pavimentata in cemento ha pendenza tale da convogliare le acque meteoriche ad una vasca dimensionata per garantire la sedimentazione degli eventuali residui - volume tot. della vasca di trattamento in continuo: 114,9 mc.

Le acque subiscono quindi la sedimentazione e vengono scaricate nel fosso di scolo lungo il confine sud del sito, confluyente nel Canale Fossa Sparato-Campana presente ad ovest dello stabilimento, che a sua volta confluisce più a sud nel Canale Fossa Sparato.

Per quanto concerne l'invarianza idraulica, per l'intero lotto oggetto di variante è prevista la realizzazione di una vasca di laminazione utile a garantire che le acque arrivino in corpo idrico superficiale gradualmente ad evento meteorico concluso.

Allo scarico si ha unicamente il troppo pieno del serbatoio di accumulo delle acque meteoriche depurate, in quanto le acque utilizzate per la bagnatura vengono assorbite dai materiali o evaporate e non concorrono al calcolo dei volumi scaricati, così come le acque utilizzate per l'irrigazione del verde.

Le acque reflue di dilavamento, ricadenti sul piazzale zone di stoccaggio e lavorazione dell'attività di costruzioni edilizie della ditta in argomento, presso la sede di Via dei Falegnami a Medolla (MO), confluenti in acque superficiali mediante lo scarico di cui sopra, sono classificate come "acque reflue di dilavamento", ai sensi del D.Lgs. 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTO il contributo istruttorio acquisito durante l'iter autorizzatorio specificamente riferito agli scarichi delle

acque reflue di dilavamento in acque superficiali:

- parere favorevole condizionato espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi ed acquisito con prot. n. 108245 del 15/06/26, di cui si riporta nel seguito l'istruttoria.

La Ditta CO.IM. srl. effettua attività di costruzioni edilizie in genere, nonché compravendita, permuta e gestione di terreni e fabbricati sia civili che industriali o rurali, lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e in cemento armato di tipo corrente, demolizioni e sterri. L'area individuata nel Comune di Medolla, in Via dei Falegnami (foglio 14 mappale 287) sarà destinata a magazzinaggio dei materiali edili, nonché a raccolta dei rifiuti inerti da demolizione prodotti nei propri cantieri, al fine di recuperarli e trasformarli in EOW da impiegare sempre in attività di costruzione. Il progetto prevede la realizzazione di due aree da destinare rispettivamente a magazzinaggio materiali edili e attività di deposito e recupero rifiuti inerti non pericolosi.

Le acque di dilavamento originate nell'ambito dello stoccaggio dei rifiuti inerti dovranno essere gestite sulla base delle normative regionali vigenti in materia ovvero la DGR 286/2006 e la DGR 1860/2006. A questo scopo, l'area pavimentata in cemento avrà pendenza tale da convogliare le acque meteoriche ad una vasca dimensionata per garantire la sedimentazione degli eventuali residui. Tale vasca sarà dimensionata nel rispetto dei requisiti tecnici esposti nella Linea Guida **ARPAE LG28/DT**.

In particolare, in analogia con quanto esposto nella succitata linea guida al paragrafo 5.5.3, per "impianti di lavorazione inerti adibita interamente a stoccaggio in cumuli di materiale lapideo [eccetera]" è stato scelto un impianto in continuo. Avendo dichiarato un'area esposta di 5.824 m², il calcolo restituisce una vasca con volume di separazione pari a 98,5 m³ ed un volume di sedimentazione pari a 16,4 m³, per un volume totale di 114,9 m³.

E' stata presentata la scheda tecnica del succitato sistema di sedimentazione.

Le acque, dopo il trattamento in vasca di sedimentazione, previo il passaggio nel pozzetto S1, vengono immesse nel fosso di scolo lungo il confine sud del sito, confluyente nel Canale Fossa Sparato-Campana presente ad ovest dello stabilimento che, a sua volta, confluisce più a sud nel Canale Fossa Sparato.

Riguardo alla invarianza idraulica, nelle relazioni tecniche agli atti, viene dichiarato quanto segue: "Per quanto concerne l'invarianza idraulica, per l'intero lotto oggetto di variante è prevista la realizzazione di una vasca di laminazione utile a garantire che le acque arriveranno alle acque superficiali gradualmente ad evento meteorico concluso."

Inoltre viene dichiarato che allo scarico si avrà unicamente il troppo pieno del serbatoio di accumulo delle acque meteoriche depurate, in quanto le acque utilizzate per la bagnatura verranno assorbite dai materiali o evaporate e non concorreranno al calcolo dei volumi scaricati, così come le acque utilizzate per l'irrigazione del verde.

E' stata stimata una quantità annua di reflui prodotti pari a 3.640 m³.

Viene dichiarata l'assenza nelle acque di scarico e/o nello stabilimento delle sostanze pericolose indicate nelle tabelle 1/A, 1/B e 3/B del D. Lgs 152/2006.

Le acque originate dai servizi igienici presenti nel container ad uso ufficio, verranno scaricate nella pubblica fognatura.

- Visto quanto riscontrato nelle relazioni tecniche e nelle planimetrie agli atti;
- fatta salva la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite agli atti;
- fatta salva la presenza di tutti i pareri, autorizzazioni, nullaosta che dovranno essere eventualmente rilasciati dall' ente gestore del Canale Fossa Sparato-Campana;

Io scrivente Presidio Territoriale di Carpi ritiene che nulla osti alla approvazione del progetto proposto [in subordine a prescrizioni].

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta CO.IM. SRL, per l'impianto localizzato in Via Dei Falegnami snc, Comune di Medolla (MO), è **autorizzato a scaricare le acque reflue di dilavamento in acque superficiali** (scarico S1) con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi denominata "*Prot_31-03-2026_0059282_E - Allegato N° 3 - Planimetria_marzo_2026*" (il cui riferimento è riportato in calce) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

Rispetto dei limiti

- 1 Lo scarico delle acque reflue di dilavamento deve rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs. 152/06 per lo scarico in acque superficiali.
- 2 Ai sensi dell'art.101, comma 5 del D.Lgs.152/2006, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo.

Metodi di campionamento ed analisi previsti

- 3 Come previsto all'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006, le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 4 Vanno effettuate n. 2 analisi chimiche al punto di scarico S1 per i seguenti parametri della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs. 152/2006: *pH, COD, BOD5, solidi sospesi totali*, di cui una dopo 6 mesi dalla messa in esercizio del sistema di sedimentazione e la seconda dopo 12 mesi dalla messa in esercizio. I risultati delle analisi, non appena disponibili, devono essere comunicati ad ARPAE SAE di Modena.

Manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti

- 5 La linea fognaria deve essere mantenuta in piena efficienza. In particolare, per il sistema di sedimentazione, deve essere previsto un adeguato piano di manutenzione in base a quanto esposto nelle schede tecniche del manufatto fornite dagli installatori e comunque, ogniqualvolta si riscontri un calo dell'efficienza del sistema.
- 6 La pulizia dei pozzetti e dei sistemi di depurazione deve essere effettuata periodicamente a mezzo autospurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata presso l'impianto a cura del titolare dello scarico, a disposizione degli incaricati al controllo.
- 7 I fanghi di risulta della pulizia del sistema di depurazione devono essere gestiti, secondo la normativa vigente sui rifiuti.
- 8 Onde evitare eventuali fenomeni di degrado della zona di scarico presso il Canale Fossa Sparato-Campana (stagnazione delle acque reflue, impaludamento del terreno, ecc.) ed in generale ogni volta che se ne ravvisi la necessità, in accordo con l'ente gestore dello stesso, deve essere effettuata un'adeguata manutenzione in prossimità del punto di scarico.

Prescrizioni in caso di imprevisti tecnici

- 9 È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae e al Comune di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Accessibilità nei punti di prelievo

- 10 Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione idoneo al prelievo di campioni, posto a valle dell'impianto di trattamento (pozzetto S1):
- deve essere identificato in modo univoco e adeguatamente segnalato;
 - deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo;
 - deve avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo.

Documenti di riferimento: planimetria scarichi "Prot_31-03-2026_0059282_E - Allegato N° 3 - Planimetria_marzo_2026" (rif. prot. Arpae n. 59282 del 31/03/26)

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **CO.IM. SRL.**, presso lo stabilimento sito in **via DEI FALEGNAMI a MEDOLLA (MO)**, svolge l'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi.

La domanda è relativa all'ottenimento del titolo autorizzativo AUA dopo provvedimento di verifica assoggettabilità a VIA (screening) per il nuovo impianto di rifiuti inerti non pericolosi (Determina n°20239 del 29/10/2021).

L'impianto in esame non produce emissioni convogliate in atmosfera tuttavia il Gestore ha adottato opere e procedure preventive di mitigazione volte al contenimento delle polveri disperse durante le fasi di carico/scarico di rifiuti ed EoW, movimentazione di rifiuti ed EoW e frantumazione rifiuti.

Stoccaggio rifiuti:

I rifiuti in ingresso verranno stoccati in cumuli su una superficie in cemento e verranno stoccati per una quantità massima istantanea di 3.500 mc approssimabili a 7.000 t.

I cumuli avranno altezza massima di 3 metri.

Fase di lavorazione:

I rifiuti in ingresso sono riconducibili a quanto previsto per la tipologia 7.1 dell'allegato 1 sub allegato 1 al DM 5/2/98 (EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170904).

Le tipologie di rifiuti che necessitano di lavorazione sono portati all'impianto mobile di frantumazione che effettua la macinazione e la riduzione volumetrica dei materiali, inoltre sono presenti due impianti di vagliatura e deferizzatori per eliminare eventuali sostanze estranee.

Presso il sito non sarà presente in maniera fissa l'impianto di frantumazione ma verrà noleggiato al bisogno; la ditta prevede una permanenza dell'impianto mobile variabile da 1 a due settimane, per un totale di 4 settimane all'anno.

Emissioni diffuse:

L'impianto in esame non produce emissioni convogliate in atmosfera tuttavia il Gestore ha sviluppato alcune considerazioni relative alle potenziali emissioni diffuse, riconducibili alle polveri disperse durante le fasi di carico/scarico, movimentazione dei materiali e frantumazione. A tale proposito il gestore ha previsto opere e procedure preventive di mitigazione e ha adottato sistemi di abbattimento e contenimento di seguito specificato:

- pavimentazione in cemento delle aree di transito, manovra, stoccaggio e lavorazione rifiuti;
- presenza di pareti prefabbricate alte 5 m posizionate in prossimità del macinatore ai fini acustici ma in grado di contribuire alla limitazione della dispersione di polveri in direzione dei ricettori più prossimi allo

stabilimento

- pulizia delle aree di transito, lavorazione e stoccaggio rifiuti tramite spazzatrice;
- inserimento di impianto di irrigazione presso il perimetro delle zone di stoccaggio rifiuti e EOW;
- inserimento di umidificazione presso la postazione di triturazione dei rifiuti;
- barriera a verde sul perimetro.

ISTRUTTORIA E PARERI

PRESO ATTO della determina di screening,

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- parere, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Medolla, protocollo n. 437 del 14/01/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 6357 del 14/01/2026, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 31975 del 19/02/2026, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere igienico-sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, protocollo n. 685 del 08/01/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 1979 del 08/01/2026;

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Emissioni diffuse

1. La gestione operativa del centro dovrà assicurare, attraverso la frequente bagnatura delle aree di transito dei mezzi, le aree di lavoro delle macchine operatrici e i cumuli di rifiuti/EoW che si presentano polverulenti, che l'umidità delle superfici sia tale da contenere la diffusione di polveri.
2. L'impianto di umidificazione per l'abbattimento delle polveri dovrà essere sempre in funzione durante le operazioni di trattamento.
3. Tutte le aree pavimentate di stoccaggio dei rifiuti devono essere pulite con spazzatrice mentre quelle non pavimentate dovranno, soprattutto nelle stagioni secche, essere sottoposte a operazioni di bagnatura.
4. Per contenere la diffusione di polveri l'altezza della barriera verde dovrà essere superiore alla quota dei cumuli di rifiuti ed EoW.
5. Il trasporto deve essere effettuato con automezzi chiusi e con dispositivi chiusi.
6. Devono comunque essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico e limitare la diffusione di polveri durante le fasi di trattamento e movimentazione dei rifiuti.

7. Dovrà essere installato un sistema di lavaggio ruote degli automezzi per evitare il trascinamento di polveri sulla viabilità ordinaria.
8. Si riporta la prescrizione di screening che dovrà essere sempre rispettata: l'attività di macinazione verrà esercitata solo quando non saranno adottate le misure emergenziali previste nell'ordinanza comunale attuativa delle misure in materia di qualità dell'aria.
9. La ditta deve presentare ad ARPAE, prima dell'inizio dell'attività, una planimetria d'insieme che rappresenti ogni singola area dedicata ai rifiuti ingressati e alle EoW prodotte, indicando per entrambi le altezze massime dei cumuli e la presenza di eventuali setti di separazione, la zona dedicata ai rifiuti prodotti dall'impianto; inoltre dovrà essere indicata la posizione del sistema lavar ruote.

Pratica Sinadoc 21080/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
 Comune di Medolla**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **CO.IM. SRL**, presso lo stabilimento sito in **via DEI FALEGNAMI a MEDOLLA (MO)**, svolge l'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi.

Esaminata la documentazione trasmessa via PEC dallo Sportello Unico Attività Produttive - Unione Comuni Modenesi AREA NORD - con prot. SUAP 1007/2025, nello specifico il documento di impatto acustico, datato 16/10/2020, che risulta essere il medesimo documento presentato in allegato all'istanza di verifica assoggettabilità (screening) alla VIA acquisita al protocollo regionale PG/2021/627326, il cui procedimento si è concluso con la Determina Regionale n. 20239 del 29/10/2021 che ha escluso il progetto dalla procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni,

risulta che:

L'area individuata a Medolla in Via dei Falegnami (foglio 14 mappale 287) sarà destinata a magazzinaggio dei materiali edili, nonché a raccolta dei rifiuti inerti da demolizione prodotti nei propri cantieri, al fine di recuperarli e trasformarli in EOW da impiegare sempre in attività di costruzione. Il progetto prevede la realizzazione di due aree da destinare rispettivamente a magazzinaggio materiali edili e attività di deposito e recupero rifiuti inerti non pericolosi.

L'area interessata dal nuovo impianto è posta all'interno della zona produttiva (sud ovest) del territorio di Medolla e confina con il territorio del Comune di Cavezzo.

Nello specifico trattasi di un ambito produttivo (ambito APC.i (ni) 5) inserito nella "Variante PSC 2020" del comune di Medolla, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 03/05/2021 e con Delibera del Consiglio Provinciale n. 60 del 14/06/2021; l'Accordo di Pianificazione si è concluso in data 09/07/2021 con la firma del Sindaco del Comune e del Presidente della Provincia di Modena.

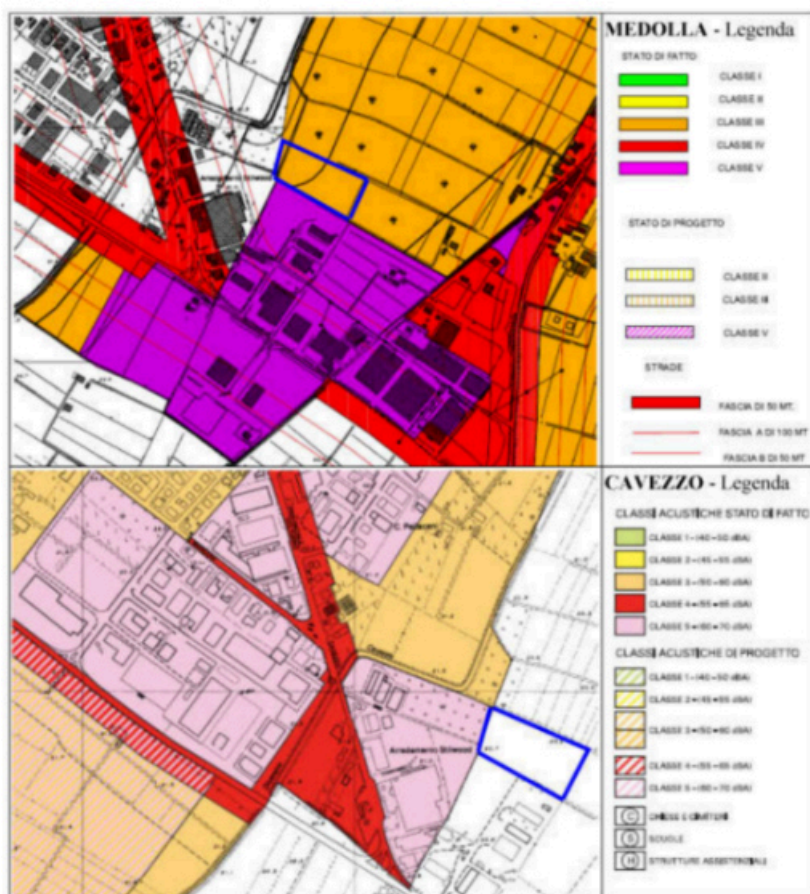
L'area, nell'ambito della variante al PSC, è stata attribuita alla classe V – area prevalentemente industriale – cui spettano valori limiti assoluti di immissione pari a 70 dBA per il periodo diurno (06-22) e 60 dBA per il periodo notturno (22-06). Il sito d'impianto confina:

- a nord e ad est con area agricola (comune di Medolla) assegnata alla Classe III, che risulta scarsamente edificata;
- a sud con area a destinazione produttiva (comune di Medolla) assegnata alla classe V;
- ad ovest con area a destinazione produttiva (comune di Cavezzo) assegnata alla classe V.

I ricettori residenziali più prossimi: abitazioni di Via Canalazzo in comune di Medolla (R1, R2) e abitazione in comune di Cavezzo (R4), con distanze comprese tra 210-330 m dal perimetro del nuovo ambito, sono compresi rispettivamente nella UTO di classe III (area mista), mentre R3 in comune di Medolla risulta inserito nella UTO di classe IV (area ad intensa attività umana).

Ricettore sensibile	Classe acustica		Limite diurno (6.00-22.00)	Limite notturno (22.00-6.00)
R1, R2, R4	Classe III	Aree di tipo misto	60,0 dB(A)	50,0 dB(A)
R3	Classe IV	Aree di intensa attività umana	65,0 dB(A)	55,0 dB(A)

Si riporta di seguito: un estratto di google maps che identifica l'area dell'impianto e i ricettori più prossimi; un'immagine relativa alla classificazione acustica (comuni di Medolla e Cavezzo) dalla quale si evince la corrispondenza alle classi acustiche sopra descritte.



dB) per la movimentazione degli inerti, sia nella fase di carico che di scarico del frantoio. Il **macinatore mobile sarà fornito all'occorrenza da una ditta esterna.**

Con lo svolgimento dell'attività di recupero si prevede anche un afflusso di mezzi, indicativamente di 10 camion al giorno (Lw 101 per ogni mezzo pesante). Il progetto prevede che il frantoio sarà posizionato nella parte centrale dell'area da dedicare al deposito e recupero dei rifiuti inerti.

Le stime previsionali elaborate mediante software evidenziano che la rumorosità ambientale, durante la campagna di macinazione, da svolgere all'interno del periodo diurno, comporterà il superamento dei seguenti valori limite:

- valore limite d'immissione assoluto classe V, riscontrabile al confine di proprietà, nelle postazioni di misura P1 e P2
- valore limite d'immissione differenziale (5 dBA) nei confronti dei ricettori R1, R2 ed R3.

Mentre non si rilevano criticità acustiche nei confronti del ricettore R4.

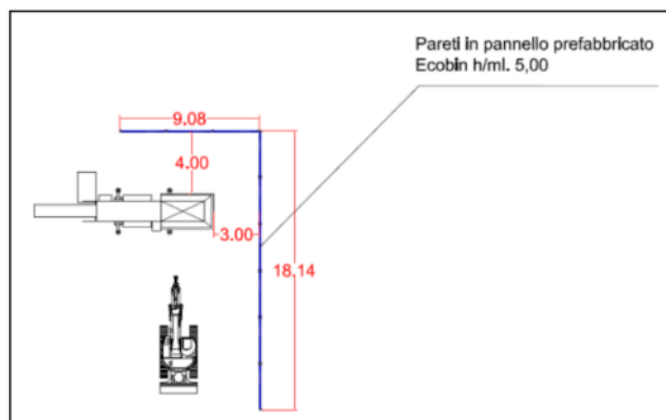
ID	Utilizzo	Direzione	Piano	Classe	Limite dB(A)	PERIODO DIURNO			
						L _{Aeq,TR} dB(A)	L _A dB(A)	L _R dB(A)	L _D = L _A - L _R Limite 5 dB(A)
P1	Confine	Nord	h=1,5	Classe V ⁽¹⁾	70	71,7	-	-	-
P2	Confine	Est				70,3	-	-	-
P3	Confine	Sud				63,7	-	-	-
P4	Confine	Ovest				57,1	-	-	-
R1	Abitazione	Nord/Ovest	PT	Classe III	60	53,7	56,6	41,8	14,8
			P1			54,1	56,9	43,6	13,3
R2	Abitazione	Est	PT	Classe III	60	50,4	53,2	39,9	13,3
			P1			50,7	53,4	41,3	12,1
R3	Abitazione	Est	PT	Classe IV	65	52,2	54,7	45,4	9,3
			P1			52,6	55,0	46,2	8,8
R4	Abitazione	Est	PT	Classe III	60	47,8	50,4	40,1	n.a.
			P1			48,1	50,6	41,0	n.a.

Il rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali sarà assicurato solo con la messa in opera di barriere di contenimento della rumorosità.

Data la tipologia di attività da svolgere, la Ditta propone la messa in opera di barriere di contenimento del rumore (paratie tipo Ecobin), come da figura sottostante.



Nello specifico la progettazione prevede la messa in opera di una barriera acustica ad "L" con lato corto pari a 9 m e lato lungo 18 m ed altezza di 5 m, da posizionarsi a ridosso dell'area di macinazione dei materiali edili.



Le stime conseguenti l'inserimento dell'opera di mitigazione mostrano una reale attenuazione della rumorosità ambientale, **che permette di ricondurre i livelli sonori al di sotto dei valori limite assoluto diurno (70 dBA) attribuibile alla classe V.**

Relativamente al rispetto del criterio differenziale diurno, le valutazioni riportate nella tabella sottostante mostrano che i livelli sonori attesi all'interno dell'ambiente abitativo, **applicando l'attenuazione del rumore di 3 dB tra fuori e dentro**, si attestano al di sotto della soglia di applicabilità (50 dBA).

Per tale aspetto, considerato che il rumore prodotto dai macchinari incrementa comunque il rumore residuo preesistente, **si ritiene che la rumorosità ambientale percepita ai ricettori durante la campagna di macinazione degli inerti potrà comunque comportare delle criticità acustiche non trascurabili.**

PERIODO DIURNO – CON MITIGAZIONE ACUSTICA									
ID	Utilizzo	Direzione	Piano	Classe	Limite dBA	L _{Aeq,TR} dBA	L _A dBA	L _R dBA	L _D = L _A - L _R Limite 5 dBA
P1	Confine	Nord	h=1,5	Classe V ^(*)	70	66,6			
P2	Confine	Est				66,0			
P3	Confine	Sud				66,5	-	-	-
P4	Confine	Ovest				58,9	-	-	-
R1	Abitazione	Nord/Ovest	PT	Classe III	60	50,2	51,1	41,8	n.a.
			P1			50,7	51,6	43,6	n.a.
R2	Abitazione	Est	PT	Classe III	60	47,4	48,2	39,9	n.a.
			P1			47,9	48,6	41,3	n.a.
R3	Abitazione	Est	PT	Classe IV	65	50,0	50,9	45,4	n.a.
			P1			50,4	51,3	46,2	n.a.
R4	Abitazione	Est	PT	Classe III	60	49,4	51,5	40,1	n.a.
			P1			49,7	51,8	41,0	n.a.

(*) Classe acustica proposta nella relazione di variante del piano strutturale comunale

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

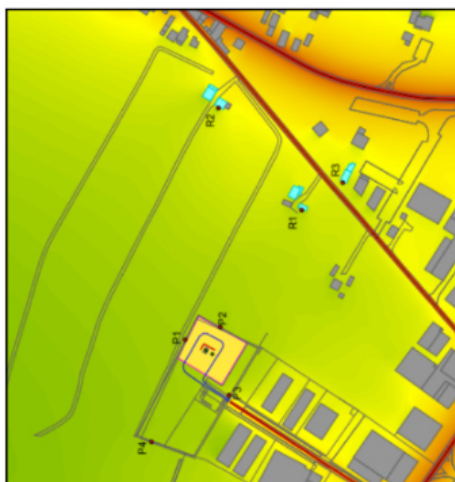
- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi al Comune di Medolla, protocollo n. 3488 del 09/01/2026;
- parere favorevole, per quanto riguarda impatto acustico, espresso dal Comune di Medolla, protocollo n. 437 del 14/01/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 6357 del 14/01/2026; in cui si evidenzia che: si rimanda integralmente al parere espresso da ARPAE assunto agli atti in data 10.01.2026 prot. 279, con l'avvertenza che le opere di mitigazione del rumore prescritte (realizzazione della barriera acustica ad "L" con lato corto pari a 9 m e lato lungo 18 m ed altezza di 5 m) dovranno essere inserite in apposito titolo edilizio che dovrà essere presentato prima dell'esecuzione dei lavori.

SI RITIENE POSSIBILE RILASCIARE NULLA OSTA all'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il **Nulla Osta Acustico** di cui all'art. 6 legge 447/95, Legge quadro sull'inquinamento acustico, è rilasciato a favore del titolare della ditta **CO.IM. SRL**, per l'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi presso lo stabilimento sito in **via DEI FALEGNAMI a MEDOLLA (MO)**, a condizione che siano rispettate integralmente le prescrizioni riportate di seguito, finalizzate a garantire che l'attività sia effettuata nel rispetto dei limiti acustici prescritti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

1. Le caratteristiche (potenza e rumorosità) del macinatore mobile fornito dalla ditta noleggiatrice, dovranno essere quelle descritte nello studio d'impatto acustico; in particolare si richiama: **1800 giri/minuto e Lw 115 dB**; il posizionamento dell'attrezzatura nel sito d'impianto dovrà essere quella rappresentata nella planimetria allegata allo studio del rumore, che si riporta di seguito.



2. Per contenere la propagazione del rumore, l'area dedicata alla frantumazione dei materiali dovrà essere delimitata dalla barriera acustica ad "L" con lato corto pari a 9 m e lato lungo 18 m ed altezza di 5 m.
3. Le opere di mitigazione, prescritte al punto 2, dovranno essere inserite in apposito titolo edilizio che dovrà essere presentato prima dell'esecuzione dei lavori.
4. Considerato che il rumore prodotto dai macchinari durante la campagna di macinazione degli inerti incrementa il rumore residuo preesistente, con potenziali criticità nei confronti dei ricettori, si ritiene necessario limitare l'attività di macinazione nelle seguenti fasce orarie del periodo diurno: dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Inoltre, come proposto dal Gestore, nel sito d'impianto potranno essere svolte al massimo due campagne di trattamento rifiuti l'anno, con una permanenza dell'impianto mobile variabile da 1 a 2 settimane per campagna di macinazione, per un totale di 4 settimane all'anno, per 8 ore giornaliere.
5. In corso d'esercizio devono essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica nei confronti del contesto urbanistico circostante; allo scopo, la ditta deve eseguire controlli periodici sulle attrezzature (escavatore, pala gommata, ecc..) per valutarne la corretta funzionalità e deve, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provocasse un evidente inquinamento acustico.
6. L'inserimento e/o l'installazione di ulteriori sorgenti sonore nell'ambiente esterno, resta subordinata a preventive valutazioni di compatibilità acustica.

7. Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.
8. **Per permettere l'esecuzione di adeguati controlli da parte dell'Autorità competente la Ditta dovrà comunicare al Comune di Medolla ed Arpae, almeno 30 gg prima, le date d'inizio/fine delle due campagne di macinazione.**
9. L'utilizzazione di macchinari diversi dal modello preso a riferimento nella "Relazione previsionale di impatto acustico" dovrà essere preventivamente comunicato a Comune ed Arpae, allegando alla stessa una nuova valutazione di impatto acustico, da sottoporre a parere del Servizio Territoriale.
10. **Relativamente alle opere di mitigazione del rumore**, la ditta deve inviare a Comune ed Arpae specifica comunicazione che contenga: **dichiarazione di avvenuta realizzazione della barriera acustica ad "L" con lato corto pari a 9 m e lato lungo 18 m ed altezza di 5 m.**

Comunicazione di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

Con l'istanza per il rilascio dell'AUA del 24/06/2025 (prot. Arpae n.113913), la ditta **CO.IM. SRL** ha presentato comunicazione ai sensi dell'art. 216 del Dlgs.152/2006 per lo stabilimento di **Via dei Falegnami in Comune di MEDOLLA (MO)**, in virtù della quale intende svolgere le attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi riferite alle seguenti tipologie di cui al D.M. 05/02/98:

- **Tipologia 7.1 del D.M. 05/02/98:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301]

Come da comunicazione della ditta, le operazioni di recupero presso l'impianto sono le seguenti:

1. operazione R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12) di cui all'Allegato C al D.lgs 152/2006 parte quarta per la tipologia 7.1, del D.M. 05/02/98;
2. operazione R5 (riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) per la tipologia 7.1 del D.M. 05/02/98 ed in conformità con quanto previsto dal DM 05/02/98 e dal DM 127/2024.

Come da comunicazione della ditta, i prodotti e i rifiuti in uscita dall'impianto sono i seguenti:

- End of Waste conformi al DM 127/2024
- rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva (R13) previsti al punto: 7.1 (codici EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170904)

ISTRUTTORIA

Come previsto dall'art.216, comma 3 del Dlgs.152/2006, la ditta ha presentato:

- la **modulistica di AUA** debitamente compilata, completa delle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 - a) di effettuare le operazioni di recupero nel rispetto delle prescrizioni contenute nel del Codice dell'ambiente delle norme tecniche specifiche adottate con D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e delle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente
 - b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 10 del D.M. 05/02/1998;
- una **relazione**, a firma del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risultano:

- a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3 del medesimo Decreto Legislativo, ossia che "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - i) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - ii) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - iii) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente"
 - b) le attività di recupero che si intendono svolgere;
 - c) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;
 - d) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
- una **planimetria** con un grado di dettaglio sufficiente a descrivere l'area e l'attività di gestione dei rifiuti.

Durante il procedimento istruttorio, sono stati acquisiti:

- la Determina di screening rilasciata da Regione Emilia Romagna con prot. n.20239 del 29/10/2021;
- il parere favorevole del Comune di Medolla in materia urbanistica/edilizia, protocollo n. 437 del 14/01/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 6357 del 14/01/2026;

Verificata la conformità della domanda ai requisiti necessari per l'adesione alla comunicazione per la di cui all'art.216 del D.Lgs. 152/06, si ritiene possibile confermare l'iscrizione al Registro delle imprese di cui al comma 3 del medesimo articolo e provvedere all'aggiornamento dell'AUA per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.

C - ISCRIZIONE, PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta **CO.IM. SRL** con sede legale in via G. Di Vittorio n. 404, Cavezzo (MO), e impianto ubicato in **via DEI FALEGNAMI** Comune di **MEDOLLA (MO)** è iscritta al numero **MED013** del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, tenuto da Arpae di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art.216 del D.lgs.152/2006 parte quarta e ss.mm., la presente iscrizione ha durata pari alla validità dell'AUA alla quale è allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta in conformità con quanto riportato nella relazione tecnica e nella planimetria e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta in piena conformità con le prescrizioni generali definite dal DM 05/02/1998, Allegato 1, suballegato 1 "NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI" e nel rispetto dei quantitativi massimi definiti dal DM 05/02/1998, Allegato 4, Suballegato 1 "DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ MASSIME DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, SUBALLEGATO 1 DEL DM 5/2/1998".

Lo stabilimento deve essere gestito in conformità con le prescrizioni individuate dal DM 05/02/1998, Allegato 5 "NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE EFFETTUANO L'OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI".

Ai sensi dell'art.216, comma 8-quater del Dlgs.152/2006, le attività di produzione di "End of waste" (che, ai sensi dell'art.216, comma 8-quinques del Dlgs.152/2006, possono consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto) sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le

prescrizioni soggettive e oggettive previsti dal DM 05/02/1998 e dal DM 127/2024, con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

L'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella classe 4 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

Si ricorda che la ditta è tenuta versare, ARPAE di Modena, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98 tramite pagamento PagoPa emesso dalla scrivente Agenzia;

Ai sensi dell'art.216, comma 5 del D.lgs 152/2006, la ditta è tenuta a rinnovare la comunicazione in caso di modifica delle operazioni di recupero.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art.71 del DPR445/2000, l'Autorità competente è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Documenti di riferimento: - planimetria rifiuti (rif. prot. Arpae n.59282 del 31/03/2026, *Allegato N° 3 - Planimetria_marzo_2026.pdf*)
- relazione tecnica (rif. prot. Arpae n.113919 del 24/06/2025)
0_1.0.Relazione_tecnica_AUA_COIM; (rif.prot. Arpae n. 216673 del 05/12/2025 - 1.0.Relazione_tecnica_rev.1)

Documenti allegati: - tabella rifiuti (rif. prot. Arpae n.127666 del 15/07/2025 *scheda_rifiuti_COMPILATA_timbrato*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.